



**Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

*Alle* Regioni e Province Autonome

*e, p.c.* Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, e per la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro

Direzione Generale Politiche attive del lavoro  
Al Direttore Generale

**OGGETTO:** Nota operativa su procedure di servizio per i beneficiari Assegno d'inclusione (AdI) inviati ai Centri per l'impiego.

Viene in evidenza, a partire dalle scorse settimane, il trasferimento dal Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) al Centro per l'impiego di competenza, dei beneficiari di Assegno d'inclusione ritenuti attivabili al lavoro a seguito della valutazione multidimensionale del nucleo familiare effettuata dai Servizi Sociali (art. 4 comma 5 del D.L. n. 48 del 4 maggio 2023). Tale valutazione individua, all'atto del trasferimento ai Centri per l'impiego, differenti tipologie di percorso con obblighi e sanzioni differenziate per categorie (da 1 a 4).

Il Centro per l'impiego viene informato del trasferimento del beneficiario attraverso una notifica contenente tutte le informazioni della domanda AdI, compresa la categoria che il SIISL ha assegnato al beneficiario a seguito della valutazione multidimensionale. Attraverso l'applicativo "Beneficiari SFL – ADI – RdC" disponibile in MyAnpal, ogni Centro può visualizzare l'elenco dei beneficiari AdI avviati ai servizi per l'impiego e, accedendo ai dati di dettaglio di ciascuna domanda, può verificare tutte le informazioni della domanda AdI compresa la categoria individuata per il beneficiario.

Le categorie individuate dai Servizi Sociali trasmesse ai Centri per l'impiego sono:

**Cat.1** : Obbligo di attivazione lavorativa

**Cat 2** Facoltà di attivazione lavorativa e sociale

**Cat 4** Obbligo di attivazione sociale e facoltà di attivazione lavorativa

I membri di nuclei familiari beneficiari AdI assegnati alla **categoria 3** invece accedono individualmente tramite il flusso ordinario di SFL ai Centri per l'impiego qualora presentano domanda per il Supporto formazione Lavoro.

Allo scopo di fornire elementi di coordinamento delle attività dei Centri per l'impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, si informa che il SIISL, attraverso messaggistica e

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** Ex ANPAL Divisione 5

DG delle politiche attive del lavoro

Via Fornovo, 8 00192 Roma

Tel: 06 46835800

Pec: [dgpoliticheattivelavorodiv5exanpal@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgpoliticheattivelavorodiv5exanpal@pec.lavoro.gov.it)

Email: [DGPoliticheAttiveLavoroDiv5exAnpal@lavoro.gov.it](mailto:DGPoliticheAttiveLavoroDiv5exAnpal@lavoro.gov.it)

[www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

comunicazioni telematiche, informa i beneficiari dell'obbligo di sottoscrivere il PAD individuale e di presentarsi al Centro per l'impiego entro 60 giorni decorrenti dalla data di individuazione dell'obbligo di attivazione lavorativa.

I dati di dettaglio delle domande, tra cui la categoria, potranno altresì essere scaricati dall'applicativo in formato csv per consentire ordinamenti o filtri utili alla lavorazione da parte del Centro per l'impiego.

Nel dettaglio si chiariscono le procedure previste per le differenti categorie di beneficiari che hanno obblighi e sanzioni dipendenti dalla tipologia di percorso previsto dalla valutazione multidimensionale

#### Beneficiari Adi tenuti agli obblighi (categoria 1)

In caso di mancata presentazione al Centro per l'impiego nei termini previsti, il beneficio AdI viene sospeso (in questo caso il SIISL segnala l'evento X31 - Mancata presentazione ai Cpi per la sottoscrizione o integrazione del Patto di Servizio entro 60 gg dall'individuazione dell'obbligo di attivazione lavorativa). La sospensione viene revocata allorquando il SIISL rileva nella Scheda Anagrafica e Professionale l'avvenuta sottoscrizione di un nuovo patto di servizio o l'integrazione di quello esistente con l'indicazione delle APL scelte in fase di Patto di attivazione digitale (in questo caso rileva la presenza di un'attività A05 in SAP successiva alla data di sottoscrizione del Pad in SIISL). Al verificarsi di tale evento positivo il beneficio economico sarà riconosciuto anche per il periodo non fruito.

In caso di assenza di eventi positivi registrati in SIU, onde evitare una durata indeterminata della sospensione, i Centri per l'impiego, decorsi 60 giorni previsti, convocano il beneficiario dichiarato attivabile al lavoro entro i 90 giorni successivi alla sospensione. In caso di mancata presentazione alla convocazione, senza un giustificato motivo, ricorre quanto prescritto all'art. 8 comma 6 lettere a) e b) del Decreto 48/2023, che prevede la decadenza dal beneficio economico per l'intero nucleo di appartenenza. In caso di mancata presentazione presso i servizi per il lavoro, i Centri per l'impiego trasmettono tramite il SIU l'evento di condizionalità previsto per tale casistica (X28 - Mancata presentazione alle convocazioni dei servizi competenti).

La decadenza dal beneficio per il nucleo è altresì prevista in caso di rifiuto della sottoscrizione o integrazione del patto di servizio personalizzato, ovvero di mancata partecipazione alle iniziative formative o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione (comunque denominata) alle quali, previa convocazione da parte dei servizi competenti, il beneficiario AdI non si presenti ingiustificatamente (art. 8 comma 6 lett. c) e d) ).

Si rimarca inoltre che per i beneficiari di AdI tenuti agli obblighi di attivazione (cat. 1), la mancata accettazione di offerta di lavoro con i requisiti previsti dal citato decreto all'art. 9 comma 1 lett. a), b), c) e d), comporta, da parte del Centro per l'impiego, la comunicazione a SIISL dello specifico evento di condizionalità (X25 - Mancata accettazione di offerte di lavoro segnalate dai CPI).

Per quel che invece concerne le successive presentazioni trimestrali dei beneficiari di Assegno d'inclusione ai Centri per l'impiego, per aggiornare la propria posizione, in caso d'inadempienza, il sistema prevede la sospensione del beneficio per il nucleo di appartenenza (la sospensione avviene a seguito della segnalazione da parte del SIISL dell'evento X30 - Mancata presentazione ai CPI ogni 90 giorni). Tale sospensione opera fintanto che il SIU non comunica, tramite la scheda anagrafica e professionale, un successivo evento di attivazione del beneficiario AdI (n.b.: tecnicamente è necessario che il SIISL rilevi la presenza in SAP di una attività in stato "10 - terminata" della durata di un giorno, svolta nel periodo di riferimento).

### Beneficiari AdI - cat 3

Questa tipologia di percorso è assegnata ai membri di nuclei beneficiari dell'Assegno d'inclusione non calcolati nella scala di equivalenza e che, per gli effetti di quanto previsto all'art.12 comma 2 del D.L. 48/2023 possono utilizzare anche il Supporto per la formazione e il lavoro. Le persone di cui sopra pervengono all'attenzione dei Centri per l'impiego attraverso il flusso ordinario dei beneficiari SFL. Le procedure da attivare dai servizi sono quelle già contenute nella nota tecnica Anpal. del 5 settembre 2023 (prot. 12656) e nella nota del Ministero del Lavoro e politiche sociali del 23 gennaio 2024 (prot. n. 0809).

### Beneficiari AdI - cat. 2 e 4

Per queste categorie di beneficiari, per le quali i servizi sociali prevedono la facoltà di attivazione lavorativa, i Centri per l'impiego attivano le procedure di presa in carico ordinarie trattandosi di "adesione volontaria ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo" riservato alle particolari tipologie di beneficiari previste dall'art. 6, comma. 5 del D.L. n.48/2023).

La presente nota è inoltrata alle Regioni e Province autonome con preghiera di massima diffusione ai servizi per l'impiego competenti.

Il Dirigente  
Dott. Stefano Raia  
*(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005)*